

D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

(Gazz. Uff. n. 292 del 17 dicembre 2001)

**Art. 17.**

*Razionalizzazione dei termini di versamento (1) (2)*

1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'[articolo 5](#) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 [\(3\)](#) giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il giorno 16 [\(3\)](#) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 16 [\(3\)](#) del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 [\(3\)](#) del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, [n. 97](#), e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;

b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

---

**Note:**

(1) Articolo così sostituito dall'[art. 2](#), D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 giugno 2002, [n. 112](#).

Precedente formulazione: "Art. 17. (Razionalizzazione dei termini di versamento) - 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella del valore della produzione delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'[articolo 5](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917, è effettuato entro il 31 maggio dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche è effettuato entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione.

2. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della [legge 23 marzo 1977, n. 97](#), e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, si effettuano in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi L. 200.000. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;

b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso esercizio o periodo di gestione."

(2) Circa le disposizioni precedenti vedasi:

- gli [artt. 1](#) e [2](#), L. 23 marzo 1977, n. 97;
- l'[art. 4](#), D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

(3) Il numero "16" è stato così sostituito al precedente "20" dall'[art. 37](#), comma 11, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, [n. 248](#).

Ai sensi del comma 14 dell'[art. 37](#), D.L. n. 223/2006, la disposizione decorre dal 1° maggio 2007.